


SCHEMA N. NP/4202
DEL PROT. ANNO2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Trasporto pubblico regionale - Settore

N.
IN DATA : 27/05/2016

OGGETTO : Linee guida per il riordino del sistema di trasporto pubblico regionale.

RELAZIONE/ARGOMENTO

PREMESSE

Il 31 ottobre 2013 il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la legge 7 novembre 2013, n. 33 di riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale che ha previsto, tra l'altro, il bacino unico regionale e l'affidamento del servizio su lotto unico con la governance in capo alla Regione attraverso l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, appositamente costituita.

La legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 ha dettato alcune disposizioni urgenti di prima applicazione della citata l.r. 33/2013 tra le quali, in particolare, si segnalano la data del 31 dicembre 2015 (successivamente fissata al 31 dicembre 2017 dall'art.5 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 24) per la conclusione delle procedure ad evidenza pubblica volte all'aggiudicazione del servizio di trasporto con la continuazione della gestione dei contratti ad opera dei precedenti gestori, al fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto.

L'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A., costituita l'8 agosto 2014 e partecipata da Regione Liguria attraverso FI.L.S.E. S.p.A., dalle Province e dai Comuni capoluogo, ha pubblicato nei primi giorni di giugno 2015, a valle di un apposito studio tecnico volto all'individuazione del programma di esercizio ottimale, l'avviso per l'individuazione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio sull'intero bacino di trasporto pubblico ad eccezione del trasporto ferroviario gestito da Trenitalia S.p.A..

Tale avviso è stato oggetto di impugnazione dapprima ad opera delle Aziende attualmente esercenti il servizio di trasporto in Liguria, controllate dagli stessi Enti azionisti dell'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A. e, successivamente, ad opera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 1

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI

SCHEMA N. NP/4202
DEL PROT. ANNO2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Trasporto pubblico regionale - Settore

N.
IN DATA : 27/05/2016

Il TAR Liguria ha deciso di riunire i due ricorsi pendenti ed il 21 gennaio 2016 con ordinanza n. 64/2016 ha sospeso i giudizi deferendo la questione alla Corte Costituzionale, dichiarando “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale in riferimento alle previsioni di cui alla l.r. 33/2013 e, in particolare, all’ATO regionale ed all’unico lotto di gara in quanto trattasi di materia riferita alla tutela della concorrenza, attribuita pertanto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare l’art. 3 bis del D.L.138/2011 stabilisce che *“la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio”*.

Pertanto, così come sottolineato nell’ordinanza del TAR n.64/2016 *“in sostanza il legislatore statale ha delegato alle Regioni l’individuazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuando una dimensione standard coincidente con il territorio provinciale. E’ stata, tuttavia, prevista la possibilità di determinare ambiti territoriali di dimensioni diverse all’esito di una complessa istruttoria, finalizzata ad accertare la ricorrenza nel singolo caso di esigenze di differenziazione territoriale e socio economica, proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. La Regione può esercitare tale facoltà motivando la scelta”*.

Considerato che studi recenti hanno dimostrato che, oltre un certo livello di servizio, le economie di scala e di dimensione si traducono in diseconomie, si ravvisa l’opportunità di mantenere la dimensione “standard” di area vasta coincidente con il territorio provinciale.

Per quanto riguarda invece la dimensione ottimale dei lotti oggetto di gara rileva anche quanto previsto all’art. 14, comma 4, dello schema di decreto legislativo recante *“Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale”*, in fase di approvazione nell’ambito della “Riforma Madia” e precisamente che *“gli enti affidanti, con l’obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di scelta del contraente, articolino i bacini di mobilità in più lotti, tenuto conto delle caratteristiche della domanda”*.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Badolati)

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 2

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI



N.
IN DATA : 27/05/2016

Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato alcuni profili critici in sede di approvazione della legge regionale 24/2015 riguardanti in particolare la proroga dei contratti di servizio in essere, criticità superabili con l'impegno da parte della Regione (avvenuto con nota del Presidente Toti PG/2016/20554 del 2 febbraio 2016) di rivedere la normativa sul trasporto pubblico nel suo complesso, approvando preliminarmente un atto di indirizzo che fissasse i punti principali della riforma.

Preso atto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri PG/2016/91872 del 2 maggio u.s. con la quale si chiede notizia in merito allo stato di attuazione della riforma e ravvisando pertanto l'urgenza di procedere all'approvazione del presente atto di indirizzo.

Poste tali premesse, si individuano i seguenti indirizzi utili al fine di riorganizzare il sistema del trasporto pubblico nel suo complesso.

1. Bacini provinciali ed Enti di governo.

E' necessario approvare un disegno di legge regionale che:

- elimini nella l.r. 33/2013 ogni riferimento al lotto unico di gara;
- elimini nelle ll.rr. 33/2013 e 18/2014 ogni riferimento al bacino unico regionale;
- individui i bacini provinciali ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011, quale scelta ottimale di dimensione "standard", come di seguito riportato:
 - Bacino di Imperia
 - Bacino di Savona
 - Bacino di Genova
 - Bacino della Spezia
- individui, ai sensi del citato art. 3 bis, quali Enti di governo di tali bacini provinciali, le Amministrazioni Provinciali per Imperia, Savona e La Spezia (Enti di area vasta) e la Città Metropolitana di Genova.


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
		LINEETPL
PAGINA : 3	COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI	



N.
IN DATA : 27/05/2016

Tale impostazione è confermata, nell'ambito della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche operata dalla cosiddetta "Riforma Madia", dalle disposizioni contenute nello schema del citato decreto legislativo recante "*Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale*" che, all'articolo 13, comma 4, a proposito di organizzazione dei servizi a rete e di ambiti territoriali ottimali, prevede che "*nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.*".

Per lo svolgimento delle citate funzioni di governo, gli Enti si avvarranno delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 33/2013.

2. Gestione del servizio.

Gli Enti di governo così individuati svolgono le funzioni di gestione del trasporto (tra cui procedure di affidamento del servizio, gestione del contratto) nel loro ambito di competenza nel rispetto della normativa vigente in materia.

Al riguardo si precisa che la Legge 56/2014 (cosiddetta "Riforma Delrio") prevede che gli Enti con funzioni di area vasta, accanto alle funzioni fondamentali delle Province, possano essere affidatari di ulteriori funzioni da parte della Regione, nel caso di specie quella del TPL, che rientrano in tal modo nelle finalità istituzionali della Provincia stessa.

Inoltre, il già citato schema di decreto legislativo recante "*Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale*" prevede, all'articolo 13, comma 3, che le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresi – tra gli altri - l'affidamento della gestione e la stipula del contratto di servizio, siano "*esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali*" e, all'articolo 14, comma 4, prevede che "*gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di scelta del contraente, articolino i bacini di mobilità in più lotti, tenuto conto delle caratteristiche della domanda*".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Badolati)

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 4

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI



N.

IN DATA : 27/05/2016

E' evidente che nella procedura di affidamento del servizio di trasporto si dovrà necessariamente tenere conto degli studi tecnici già predisposti dalla Regione in merito ai costi standard ed ai livelli di servizio pubblico.

Gli Enti di governo potranno avvalersi, per l'espletamento della procedura di gara, della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR).

3. Ruolo della Regione Liguria.

Al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza al complesso delle attività, nonché uniformità dei livelli sia qualitativi sia quantitativi dei servizi di TPL, è altresì necessario che nella modifica vengano ridefinite le funzioni svolte dalla Regione come segue:

a) funzioni di programmazione previste dalla l.r. 33/2013:

- programmazione dei servizi di trasporto pubblico;
- programmazione del sistema tariffario regionale;
- programmazione degli investimenti;
- programmazione di interventi di efficientamento dei costi e del servizio;

b) funzioni di controllo del servizio di TPL attraverso la predisposizione di appositi strumenti informatici volti al monitoraggio di:

- offerta reale del servizio effettuato attraverso sistemi di monitoraggio satellitare (AVM);
- domanda reale di trasporto pubblico attraverso sistemi di bigliettazione elettronica (BELT);
- standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico.

4. Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale ATPL Liguria S.p.A..

L'azione straordinaria di efficientamento prevista dall'art. 9 della l.r. 33/2013, consistente nell'attivazione di procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle Aziende di TPL, a valle della attivazione dell'anticipazione finanziaria attuata dall'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A. attraverso

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 5

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI



N.

IN DATA : 27/05/2016

l'intervento finanziario da parte di un istituto di credito, per varie motivazioni non è andata a buon fine. Al fine di riuscire a superare queste difficoltà è opportuno approvare in tempi brevi una modifica della norma che consenta la sostituzione del soggetto attuatore dell'operazione da ATPL Liguria S.p.A. a FI.L.S.E. S.p.A., spostando di conseguenza anche il termine di conclusione dell'intervento straordinario sopracitato al 31 dicembre 2016.

Considerato che la proposta di riforma, come sopra delineata, prevede lo svolgimento delle funzioni di gestione del trasporto da parte degli Enti di area vasta, quelle di controllo da parte della Regione e tenuto conto delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" – anch'esso in fase di approvazione nell'ambito della citata "Riforma Madia" –, è opportuno procedere alla chiusura della predetta Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A..

Quanto sopra premesso, si propone alla Giunta regionale di:

- condividere gli indirizzi riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale sopra esposti e, al fine di dare riscontro alle citate richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla legge regionale 24/2015, di incaricare la competente struttura regionale a predisporre, in tempi stretti, un disegno di legge di revisione complessiva della normativa del TPL recata dalle leggi regionali 33/2013 e 18/2014, coerente con i predetti indirizzi, che preveda in particolare:
 - l'eliminazione del lotto unico di gara;
 - l'eliminazione del bacino unico regionale;
 - l'istituzione dei bacini provinciali e l'individuazione dei relativi Enti di governo, secondo quanto previsto dall'art. 3 bis del D.L. 138/2011;
 - la chiusura dell'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A., dando mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di avviare le necessarie procedure;
 - di apportare una modifica all'articolo 9 della l.r. 33/2013 e dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di avviare le


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
		LINEETPL
PAGINA : 6	COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI	



N.

IN DATA : 27/05/2016

procedure per l'attuazione dell'intervento straordinario di efficientamento del servizio;

- destinare le risorse già previste dal bilancio 2016 per il funzionamento di ATPL Liguria S.p.A., pari a 400.000 euro, per l'attuazione dell'intervento straordinario di cui sopra, per lo sviluppo di sistemi informatici di controllo del TPL e per il supporto alle attività di programmazione regionale in materia di trasporto e mobilità, dando mandato alla competente struttura regionale di apportare le necessarie modifiche al bilancio;
- avviare le procedure di consultazione con gli stakeholders coinvolti nel procedimento di approvazione del disegno di legge di revisione complessiva della normativa del TPL;
- non costituirsi nel giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n.33, sollevata dal Tar Liguria nel corso dei giudizi introdotti da AMT + altre Aziende e da AGCM sull'avviso per l'individuazione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio di trasporto pubblico.

-----FINE TESTO-----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Emilio Signorini)

Si approva la proposta come dianzi formulata.

Data - L' ASSESSORE

(Giovanni Berrino)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)


Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
		LINEETPL
PAGINA : 7	COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI	

SCHEMA N.NP/26023

DEL PROT. ANNO 2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Segreteria Generale

Trasporto pubblico regionale - Settore

OGGETTO : Presa d'atto della messa in liquidazione della società A.T.P.L. Liguria S.p.A.**DECRETO**N. **5869**DATA **7.12.2016**

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale" che all'articolo 11 prevedeva la costituzione di un'apposita Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale finalizzata alla gestione del bacino unico regionale;

VISTA la DGR n. 548 del 9 maggio 2014 con cui la Giunta regionale ha approvato gli atti costitutivi dell'Agenzia regionale ed ha conferito alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. il mandato a partecipare a tale Agenzia, in nome proprio e per conto di Regione Liguria, sottoscrivendo con risorse proprie nella misura di partecipazione al capitale sociale prevista per la Regione;

PRESO ATTO che in data 8 agosto 2014, con atto a rogito del Notaio Lorenzo Anselmi di Genova (Rep. n. 59769 - Racc. n. 18943), iscritto nel Registro delle imprese di Genova in data 14 agosto 2014, è stata costituita una nuova società denominata "AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.p.A. - ATPL Liguria S.p.A.", in house, partecipata dagli Enti locali e in particolare, in fase di avvio, dalla Regione Liguria attraverso F.I.L.S.E., dalle Province e dai Comuni capoluogo;

DATO ATTO che:

- con decreto dirigenziale n.4128 del 30 dicembre 2014 la Regione Liguria ha conferito un incarico in house ad ATPL Liguria S.p.A. volto all'espletamento delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico nel bacino unico regionale, con contestuale liquidazione di risorse pari a € 150.000,00;
- con decreto dirigenziale n.1920 del 13 luglio 2015 la Regione Liguria ha conferito un incarico in house ad ATPL Liguria S.p.A. volto all'esercizio delle attività relative all'affidamento dei servizi, con contestuale liquidazione di risorse pari a € 400.000,00;

DATO ATTO che, in relazione a tali incarichi, sono state sottoscritte apposite convenzioni tra Regione Liguria e ATPL Liguria S.p.A., agli atti del settore;

PRESO ATTO dello svolgimento da parte di ATPL Liguria S.p.A. delle attività previste dai citati incarichi, ed in particolare della pubblicazione nel mese di giugno 2015 dell'avviso per l'individuazione degli

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Paola Badolati 7.12.16

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

LIQ.ATPL

SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE *M*
Dott.ssa Augusta Ginesi

PAGINA : 1

COD. ATTO: DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N.NP/26023

DEL PROT. ANNO 2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale

Trasporto pubblico regionale - Settore

operatori economici interessati alla gestione del servizio sull'intero bacino di trasporto pubblico regionale;

TENUTO CONTO che, a seguito dei ricorsi presentati sia dalle Aziende esercenti i servizi che dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché a seguito dei rilievi di criticità sollevati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio di trasporto superando gli impasse venutisi a creare, con Argomento n.19 del 27 maggio 2016 ad oggetto "Linee guida per il riordino del sistema di trasporto pubblico regionale" ha condiviso di eliminare il bacino unico regionale e di chiudere l'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A., dando mandato a F.I.L.S.E. S.p.A. di avviare le necessarie procedure;

VISTA la legge regionale 9 agosto 2016, n. 19 "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale" che ha recepito le linee guida di cui sopra, ed in particolare l'articolo 27, comma 2 che dispone che, dalla data di entrata in vigore della norma, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessi di svolgere le funzioni e le attività previste dalla l.r. 33/2013 negli articoli specificatamente abrogati dalla stessa l.r. 19/2016;

VISTO il verbale di Assemblea straordinaria di ATPL Liguria S.p.A. del 24 ottobre 2016 (Rep. n. 24647 - Racc. n. 10226) con cui è stato deliberato di sciogliere anticipatamente la Società e di porla in stato di liquidazione, conferendo al liquidatore i poteri per procedere alle operazioni di liquidazione;

TENUTO CONTO che:

- ATPL Liguria S.p.A. ha provveduto a rendicontare le attività svolte nelle annualità 2014 e 2015 ed ha predisposto un ulteriore rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, da cui è emerso che a valere sulle convenzioni di cui sopra residuano risorse pari ad € 195.411,21 alla data del 24 ottobre 2016;
- ATPL Liguria S.p.A. non dispone di ulteriori risorse per la copertura dei costi relativi alla procedura di liquidazione e degli altri oneri che potrebbero emergere a seguito della definizione dei ricorsi pendenti;

RITENUTO di:

- prendere atto che l'Assemblea straordinaria di ATPL Liguria S.p.A. del 24 ottobre 2016 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società e di porla in stato di liquidazione;
- autorizzare il liquidatore di ATPL Liguria S.p.A. ad utilizzare le risorse residue del conferimento degli incarichi da parte della Regione Liguria per la copertura dei costi di cui sopra, fermo restando che al termine della procedura ogni ulteriore avanzo dovrà essere restituito all'Amministrazione regionale;

DECRETA

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Paola Badolati 7.12.16

<p style="text-align: center;">ATTO</p>	<p>AUTENTICAZIONE COPIE</p> <p>SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA</p> <p>P..... C..... C.....</p> <p>L'ISTRUTTORE <i>M</i></p> <p>Dott.ssa Augusta Ginesi</p>	<p>CODICE PRATICA :</p> <p>LIQ.ATPL</p>
<p>PAGINA : 2</p>	<p>COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE</p>	

SCHEMA N.NP/26023

DEL PROT. ANNO 2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Trasporto pubblico regionale - Settore

per tutto quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,

- di prendere atto che l'Assemblea straordinaria di ATPL Liguria S.p.A. del 24 ottobre 2016 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società e di porla in stato di liquidazione;
- di autorizzare il liquidatore di ATPL Liguria S.p.A. ad utilizzare le risorse residue del conferimento degli incarichi da parte della Regione Liguria per la copertura dei costi relativi alla procedura di liquidazione e degli altri oneri che potrebbero emergere a seguito della definizione dei ricorsi pendenti, fermo restando che al termine della procedura ogni ulteriore avanzo dovrà essere restituito all'Amministrazione regionale.

FINE TESTO

11/12/16 Rolandelli

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(Dott.ssa Paola Badolati)

Badolati 7.12.16

ATTO	ATTESTO che la presente COPIA ^{AUTENTICAZIONE COPIE} ricavata su n. <i>3 TRE</i> pagine da me singolarmente firmate, E' CONFORME ALL'ORIGINALE degli atti. Genova, <i>15/12/2016</i>	CODICE PRATICA : LIQ.ATPL
	L'ISTRUTTORE COD. ATTO : DECRETI DEL DIRIGENTE Dott.ssa Augusta Ginesi <i>Augusta Ginesi</i>	
PAGINA : 3		



SCHEMA N.....NP/11511
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Segreteria Generale
Trasporto pubblico regionale - Settore

OGGETTO : Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale.

DISEGNO DI LEGGE

N.

24

IN

07/06/2016

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

TESTO DEGLI ARTICOLI

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale)

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))

1. Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale), e successive modifiche e integrazioni, le parole "dell'ambito territoriale ottimale" sono sostituite dalle parole "degli ambiti territoriali ottimali".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 3 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 3 (Bacino di programmazione, bacino di traffico e rete di trasporto).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

legge

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



1. Per bacino di programmazione si intende il livello territoriale regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione.
2. Per bacino di traffico si intende l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto.
3. Per rete di trasporto si intende l'insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, le parole “nell'Ambito Territoriale Ottimale” sono sostituite dalle parole “negli Ambiti Territoriali Ottimali”.

2. I commi 5 bis e 5 ter sono abrogati.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2013)

1. Alla rubrica dell'articolo 5 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, la parola “integrativi” è sostituita dalla parola “autorizzati”.
2. Al comma 2 la parola “integrativi” è sostituita dalla parola “autorizzati” e le parole “nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'articolo 13 bis”.

Articolo 5

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

legge

PAGINA : 2

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 6 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 (Competenze della Regione).

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria esercita le funzioni di programmazione in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e dell'equilibrio del bilancio regionale, nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento dei servizi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:

a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte della Città metropolitana e degli Enti di area vasta, dei piani di bacino di rispettiva competenza;

b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino della Città metropolitana e degli Enti di area vasta;

c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) e la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap), e successive modificazioni e integrazioni, e i comitati degli utenti.

4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro:

a) la rete e l'organizzazione dei servizi, sulla base di criteri di integrazione tra le varie

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)


Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		legge
PAGINA : 3		
COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE		



modalità, favorendo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;

b) le modalità di determinazione delle tariffe, di integrazione tariffaria e di indicizzazione;

c) le risorse relative ai servizi minimi da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento previsti;

d) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale.

5. La Giunta regionale definisce ed approva gli accordi di programma di cui all'articolo 12, d'intesa con gli enti locali interessati, e approva i piani per gli investimenti di cui all'articolo 22.

6. La Regione, quale Ente di governo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), esercita le funzioni di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a quelli che si svolgono in ambito sovracomunale, ed all'articolo 9 del medesimo decreto e, in particolare, espleta le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto con le modalità previste dalla normativa comunitaria e statale e gestisce il contratto di servizio stipulato.

7. La Regione esercita le funzioni di controllo dei servizi di trasporto pubblico attraverso il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità, promuovendo a tal fine lo sviluppo di appositi strumenti informatici:

a) per i servizi di cui al comma 6 in modo diretto;

b) per i servizi gestiti dalla Città metropolitana di Genova e dagli Enti di area vasta, secondo quanto previsto dall'articolo 7, in collaborazione con tali enti, avvalendosi del supporto dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (O.R.T.), anche sulla base dei dati trasmessi dai soggetti esercenti ai sensi dell'articolo 20.".

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 33/2013)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		legge
PAGINA : 4		
COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE		



1. L'articolo 7 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 (Competenze della Città metropolitana di Genova e degli Enti di area vasta).

1. La Città metropolitana di Genova e gli Enti di area vasta, quali Enti di governo degli ATO ai sensi dell'articolo 9, esercitano le seguenti funzioni:

- a) approvano i piani di bacino di cui al comma 2, in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
- b) stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1;
- c) nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato;
- d) nell'ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi.

2. Il piano di bacino di trasporto metropolitano e provinciale è lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integra le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e rispondente ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali, culturali, sportive e religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta”.

Articolo 7
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 33/2013)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		legge
PAGINA : 5		
COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE		



Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 9 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 (Ambiti Territoriali Ottimali ed Enti di Governo).

1. Ai di sensi della vigente normativa, sono istituiti:

- a) un ambito territoriale ottimale ed omogeneo (A.T.O.) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale regionale per l'esercizio dei servizi ferroviari di cui all'articolo 6, comma 6, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;
- b) quattro ambiti territoriali ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi Enti, ai sensi dell'articolo 7.”

Articolo 9
(Abrogazione articolo 10 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 10 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

Articolo 10
(Abrogazione articolo 11 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 11 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		legge
PAGINA : 6	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



Articolo 11
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 33/2013)

1. Alla rubrica dell'articolo 13 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, le parole "regionali e comunali" sono soppresse.
2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le competenze in materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane spettano:
 - a) alla Regione, se interessano più Comuni facenti parte di diversi territori provinciali;
 - b) alla Città metropolitana di Genova e agli Enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se interessano più Comuni facenti parte del medesimo territorio provinciale;
 - c) al Comune nel cui territorio si sviluppano interamente."
3. Il comma 2 è abrogato.
4. Al comma 3 le parole "e 2" sono soppresse.

Articolo 12
(Inserimento dell'articolo 13 bis alla l.r. 33/2013)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 13 bis (Disciplina dei servizi autorizzati).
 1. I servizi di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzati, nel rispetto della vigente normativa:
 - a) dalla Regione se si svolgono in ambito sovregionale, qualora la maggiore parte del percorso si svolga sul territorio ligure, nonché in ambito sovraprovinciale;
 - b) dalla Città metropolitana di Genova e dagli Enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se si svolgono in ambito sovracomunale;
 - c) dal Comune se si svolgono in ambito comunale.
 2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene a seguito di presentazione di apposita istanza da

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

legge

PAGINA : 7

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



parte delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone.

3. In caso di autorizzazione di un nuovo servizio a decorrere dall'anno 2014, tale autorizzazione è subordinata alla disponibilità di almeno un veicolo accessibile alle persone disabili, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, fermo restando l'onere di segnalazione da parte degli utenti interessati al fine di garantire la disponibilità del mezzo.”.

Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 14 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Affidamento del servizio).

1. Gli Enti di governo espletano le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, limitatamente all'ambito di competenza, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Gli Enti affidanti ricorrono a procedure di affidamento che tengano conto dei costi standard e secondo il modello di remunerazione a costo netto, al fine di garantire gli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, attraverso una gestione dei servizi improntata alla sostenibilità economica e finanziaria ed al miglioramento della qualità.

3. La durata dell'affidamento è commisurata all'entità e alla durata degli investimenti previsti dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Gli Enti affidanti definiscono lotti di gara di dimensioni che garantiscano la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento, secondo modalità non discriminatorie.

5. Gli Enti affidanti individuano i beni essenziali e i beni indispensabili all'esercizio del trasporto pubblico, sia mobili, mobili registrati ed immobili, da mettere a disposizione del

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)


Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		legge
PAGINA : 8	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



nuovo gestore aggiudicatario del servizio e assicurano il subentro del nuovo operatore nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.

6. La messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 5 può essere attuata, da parte del gestore che cessa dal servizio, sia mediante il trasferimento della proprietà di beni, sia mediante la locazione o l'affitto degli stessi.

7. Gli Enti affidanti sottoscrivono specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni di cui al comma 5, per la definizione del valore di subentro sia in caso di locazione che in caso di cessione tenuto conto della quota di contribuzione pubblica riferita ai beni, sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. Tale quota, nel caso di trasferimento di proprietà, costituisce un contributo a favore del soggetto aggiudicatario, che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.

8. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni.

9. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.”.

Articolo 14

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 15 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Contratto di servizio).

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

legge

PAGINA : 9

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



contratto di servizio, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.

2. Il contratto deve mantenere l'equilibrio economico per tutta la durata dell'affidamento.

3. Il contratto, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, definisce tra l'altro:

a) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;

b) le modalità di modifica dei servizi e delle condizioni economiche;

c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'articolo 17;

d) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

e) gli standards qualitativi minimi del servizio, gli indicatori per la loro misurazione ed i criteri per il relativo monitoraggio che devono essere recepiti nella Carta della Mobilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti – (Carta della mobilità));

f) le modalità di attuazione del controllo attraverso il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi;

g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'Allegato al Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70);

h) le modalità di trasmissione dei dati necessari alla programmazione regionale ai sensi dell'articolo 20;

i) le modalità per garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili.”.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 33/2013)

1. I commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5 dell'articolo 16 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati.
2. Al comma 3 la parola “funzionali” è sostituita dalla parola “utilizzabili”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)


Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		legge
PAGINA : 10	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



3. Al comma 4 la parola "funzionali" è sostituita dalle parole "essenziali e indispensabili".

Articolo 16
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, la parola "Regione" è sostituita dalle parole "Giunta regionale".
2. Al comma 6 le parole ", tramite l'Agenzia di cui all'articolo 11," sono soppresse.

Articolo 17
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, le parole "compatibilità previste dall'articolo 9, comma 3" sono sostituite dalle parole "risorse previste dall'articolo 29, comma 1 ter".

Articolo 18
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, le parole "enti locali," sono sostituite dalle parole "enti locali e" e le parole "nonché all'Agenzia di cui all'articolo 11" sono soppresse.

Articolo 19
(Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 33/2013)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		legge
PAGINA : 11	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



1. L'articolo 24 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

Articolo 20
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, le parole "di cui all'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "regionale, nonché di ogni altro contributo pubblico, anche comunitario,".
2. Al comma 4 bis dopo le parole "n. 133" sono inserite le seguenti: ",nonché i mezzi e i beni beneficiari di ogni altro contributo pubblico anche comunitario,".

Articolo 21
(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, le parole "il contributo della Regione o dello Stato" sono sostituite dalle parole "contributi pubblici".

Articolo 22
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 33/2013)

1. La rubrica dell'articolo 29 della l.r. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, è sostituita dalla seguente "(Riparto di risorse)".
2. All'inizio del comma 1 sono inserite le parole "Per gli anni 2016-2017" e dopo le parole "trasporto pubblico locale" sono inserite le parole "terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario,".
3. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

legge

PAGINA : 12

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



“ 1 bis. Le risorse per il trasporto pubblico regionale e locale sono erogate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dalla normativa statale in materia.

1 ter. Nell’ambito delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale una quota pari al massimo ad euro 400.000,00 è destinata annualmente all’esercizio delle attività di cui agli articoli 6 e 20.

1 quater. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, la Città metropolitana e gli Enti di area vasta possono destinare una quota pari al massimo all’1 per cento annuo per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 7.”.

CAPO II

(Altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale)

Articolo 23

(Abrogazione di norme)

1. I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) sono abrogati.
2. Al comma 3 la parola “unitaria” è soppressa.

Articolo 24

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

legge

PAGINA : 13

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 36/2012, dopo le parole "e due terzi", sono aggiunte le parole "dell'ammontare minimo".
2. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis) Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell'importo di cui al comma 3, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti."
3. Al comma 6 dopo le parole "del 50 per cento", sono aggiunte le parole "dell'ammontare minimo".
4. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis1). Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell'importo di cui al comma 6 agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti."

CAPO III
(Disposizioni finali)

Articolo 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

-----FINE TESTO-----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

legge

PAGINA : 14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N. NP/11511

DEL PROT. ANNO2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Segreteria Generale

Trasporto pubblico regionale - Settore

OGGETTO : Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

N.

24

IN

07/06/2016

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il **Capo I** reca alcune modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 di riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. Tale normativa prevedeva, tra l'altro, il bacino unico regionale e l'affidamento del servizio su lotto unico, con la governance in capo alla Regione attraverso l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale (ATPL Liguria S.p.A.), appositamente costituita, che ha pubblicato nel giugno 2015, l'avviso per l'individuazione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio sull'intero bacino di trasporto pubblico.

Tale avviso è stato oggetto di impugnazione dapprima ad opera delle Aziende attualmente esercenti il servizio di trasporto in Liguria e, successivamente, ad opera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il TAR Liguria ha deciso di riunire i due ricorsi pendenti, deferendo la questione alla Corte Costituzionale, dichiarando "non manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale in riferimento alle previsioni di cui alla l.r. 33/2013 e, in particolare, all'ATO regionale ed all'unico lotto di gara (artt. 9 e 14), in quanto trattasi di materia riferita alla tutela della concorrenza, attribuita, pertanto, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La legge regionale 24/2015 aveva da ultimo previsto la proroga dei contratti di servizio in essere fino al 31 dicembre 2017 in capo ai soggetti titolari dei medesimi.

Tuttavia, il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di valutazione della legge regionale 24/2015, ha segnalato alcuni profili critici, superabili con l'impegno da parte della Regione (avvenuto con nota del Presidente Toti PG/2016/20554 del 2 febbraio 2016) di rivedere la normativa sul trasporto pubblico nel suo complesso, approvando preliminarmente un atto di indirizzo che fissasse i punti principali della riforma. In data 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha approvato l'argomento n. 19, contenente le linee guida della riforma del trasporto pubblico sintetizzabili nei seguenti punti:

- Superamento del bacino unico regionale e del lotto unico di gara con l'istituzione dei bacini provinciali e l'individuazione dei relativi Enti di governo, secondo quanto previsto dall'art. 3 bis del D.L. 138/2011.

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Ing. Gabriella Rolandelli)

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

legge

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Tale indirizzo risulta in linea con quanto previsto dall'art. 3 bis del D.L.138/2011, il quale stabilisce che *“la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”* ed è confermato da studi recenti i quali hanno dimostrato che, oltre un certo livello di servizio, le economie di scala e di dimensione si traducono in diseconomie.

Per quanto riguarda la dimensione ottimale dei lotti oggetto di gara rileva anche quanto previsto all'art. 14, comma 4, dello schema di decreto legislativo recante *“Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale”*, in fase di approvazione nell'ambito della *“Riforma Madia”* e precisamente che: *“gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di scelta del contraente, articolino i bacini di mobilità in più lotti, tenuto conto delle caratteristiche della domanda”*.

Sono, pertanto, individuati i bacini provinciali, ai sensi dell'art. 3 bis citato, ed i relativi Enti di governo (Città Metropolitana di Genova ed Enti di area vasta per Imperia, Savona e La Spezia), in linea con il citato Testo Unico.

- Ridefinizione delle competenze della Regione, della Città Metropolitana e degli Enti di area vasta.

A seguito della ridefinizione dei bacini di traffico, gli Enti di governo come sopra individuati svolgono le funzioni di gestione del trasporto (tra cui procedure di affidamento del servizio, gestione del contratto) nel loro ambito di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia, mentre la Regione mantiene le funzioni di programmazione, gestione dei servizi ferroviari regionali e controllo su tutto il sistema di trasporto pubblico locale regionale.

- Mandato a F.I.L.S.E. S.p.A. di chiudere l'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A. e di attuare le procedure per l'attuazione dell'intervento straordinario di efficientamento del servizio (Fondo per l'esodo del personale dipendente).

Il presente ddl conseguentemente prevede l'abrogazione delle disposizioni relative alla costituzione e alle funzioni dell'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A., a seguito della definizione dei bacini provinciali e il conferimento delle funzioni di gestione del trasporto alla Città Metropolitana e agli Enti di area vasta.

In ultimo, sono stati riformulati alcuni articoli tra cui si segnalano le modalità di affidamento, i contenuti del contratto di servizio, i vincoli sui beni destinati al trasporto pubblico e il riparto delle risorse assegnate limitatamente agli anni 2016 e 2017.

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

legge

PAGINA : 2

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Il **Capo II** riguarda modifiche ad alcune norme collegate alla materia, in particolare la l.r. 18/2014 che reca le disposizioni di prima applicazione della l.r. 33/2013 e la l.r. 36/2012 relativa al pagamento delle sanzioni a carico degli utenti in materia di trasporto pubblico.

Il **Capo III** riporta la dichiarazione di urgenza.

RELAZIONE ARTICOLATA

CAPO I

ARTICOLO 1.

E' stato sostituito il riferimento ad un unico ambito territoriale ottimale, in quanto sono stati istituiti più ambiti territoriali, in linea con quanto previsto dall'art. 3 bis del D.L.138/2011.

ARTICOLO 2.

Di conseguenza è stato necessario riformulare le definizioni relative a bacino di programmazione e bacino di traffico. Il piano di bacino, quale strumento attuativo, è stato spostato nell'articolo relativo alle competenze della Città Metropolitana e degli Enti di area vasta.

ARTICOLO 3.

Al comma 1 è stato sostituito il riferimento agli ambiti territoriali ottimali; il comma 2 abroga i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 4, relativi al riparto delle risorse, che sono stati spostati nell'articolo 29 (Riparto di risorse).

ARTICOLO 4.

Al fine di non ingenerare confusione terminologica, i servizi non contribuiti da risorse pubbliche sono stati definiti servizi "autorizzati" ed è stato introdotto il riferimento al nuovo articolo 13 bis che disciplina espressamente tali servizi.

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

legge

PAGINA : 3

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



ARTICOLO 5.

In considerazione della ridefinizione dell'assetto complessivo del sistema di trasporto, sono state ridefinite le competenze regionali. In particolare la Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale; nell'ambito delle funzioni programmatiche, sono stati specificati al meglio i contenuti del programma dei servizi.

ARTICOLO 6.

In considerazione della ridefinizione dell'assetto complessivo del sistema di trasporto, sono state ridefinite le competenze della Città Metropolitana e degli Enti di area vasta che vengono individuati quali Enti di governo degli istituendi bacini provinciali.

ARTICOLO 7.

Il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato in quanto trasposto nell'articolo 13 bis, relativo alla disciplina dei servizi autorizzati.

ARTICOLO 8.

E' stato sostituito l'articolo 9 con il quale sono stati individuati: un ambito territoriale ottimale regionale per il trasporto ferroviario e 4 ambiti provinciali per lo svolgimento delle restanti funzioni di trasporto pubblico (trasporto su gomma, metropolitana e trasporto marittimo) in linea con quanto descritto ampiamente nella Relazione illustrativa.

ARTICOLO 9.

In un'ottica di snellimento, è stato soppresso il Comitato per la concertazione delle attività sul trasporto pubblico in quanto, avendo eliminato il bacino unico di trasporto, non è più necessario assicurare la concertazione tra gli Enti, che gestiscono in autonomia le attività gestionali nel proprio ambito di competenza, nel rispetto della programmazione regionale, approvata dal Consiglio regionale sentito il CAL.

ARTICOLO 10.

L'articolo 11 che prevedeva l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale ATPL Liguria S.p.A. è abrogato; in via amministrativa, verrà conferito mandato a Filse di promuovere lo scioglimento della società, secondo gli indirizzi formulati nell'argomento di Giunta n. 19/2016.

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

legge

PAGINA : 4

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



ARTICOLO 11.

Con le modifiche all'articolo 13 sono state meglio definite le competenze relative agli impianti fissi.

ARTICOLO 12.

Tale articolo inserisce l'articolo 13 bis che disciplina i servizi autorizzati riunendo, in particolare, le competenze relative ai servizi non contribuiti da risorse pubbliche in un unico articolo. A partire dal 2014 (essendo tale previsione già inserita all'articolo 6 della l.r. 33/13 che ne prevedeva la decorrenza dalla sua entrata in vigore), le nuove autorizzazioni sono subordinate alla disponibilità di un veicolo accessibile alle persone disabili, secondo determinate modalità.

ARTICOLO 13.

Si è reso necessario modificare l'articolo 14 a seguito della ridefinizione delle competenze degli Enti affidanti (Città Metropolitana ed Enti di area vasta), specificando nel contempo i termini dell'affidamento e la messa a disposizione dei beni strumentali all'esercizio del servizio di trasporto, in linea con le indicazioni regolamentari della competente Autorità di regolazione (ART).

ARTICOLO 14.

In considerazione delle modifiche intervenute alla normativa statale, si è reso necessario ridefinire i contenuti principali del contratto di servizio stipulato per l'esercizio dei servizi di trasporto, al fine di specificare al meglio i contenuti obbligatori più importanti di tale atto, in linea con le indicazioni regolamentari della competente Autorità di regolazione (ART).

ARTICOLO 15.

Al fine di rendere omogenea la normativa, i commi 2, 2 ter, 2 quater e 5 dell'articolo 16 relativi ai beni da mettere a disposizione del nuovo gestore sono stati spostati nell'articolo 14, relativo all'affidamento del servizio di trasporto. Il comma 2 bis è stato abrogato in quanto il concetto è stato riportato all'articolo 25 relativo ai vincoli sui beni. Le modifiche ai commi 3 e 4 riguardano la definizione terminologica dei beni, in linea con le indicazioni regolamentari della competente Autorità di regolazione (ART).

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

legge

PAGINA : 5

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



ARTICOLO 16.

La modifica del comma 1 dell'articolo 18 è necessaria al fine di specificare la competenza della Giunta regionale a stabilire i criteri di politica tariffaria. La modifica del comma 2 deriva dal fatto che è stato abrogato l'articolo che prevedeva la competenza in capo all'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale ATPL S.p.A..

ARTICOLO 17.

La modifica è necessaria per specificare il nuovo riferimento alla norma che prevede le risorse destinate al funzionamento dell'Osservatorio regionale.

ARTICOLO 18.

La modifica del comma 1 dell'articolo 21 si rende necessaria a seguito dell'abrogazione dell'articolo che prevedeva l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale ATPL S.p.A..

ARTICOLO 19.

L'abrogazione dell'articolo 24 si rende necessaria in quanto la disciplina degli investimenti per il trasporto ferroviario è già ricompresa nell'articolo 21 della l.r. 33/13.

ARTICOLO 20

Con le modifiche operate all'articolo 25, si estendono a tutti i beni finanziati con contributi pubblici, non solo a quelli beneficiari di contributo regionale, i vincoli al servizio di trasporto pubblico di linea della Liguria.

ARTICOLO 21

Con le modifiche operate all'articolo 27, si estende a tutti i beni finanziati con contributi pubblici, non solo a quelli beneficiari di contributo regionale, la disciplina del divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea recata dalla medesima norma.

ARTICOLO 22

E' modificata la rubrica dell'articolo 29 eliminando il riferimento all'anno 2014.

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

legge

PAGINA : 6

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Al comma 1 dell'articolo 29 viene esplicitata la validità dei criteri di riparto delle risorse del trasporto pubblico su gomma per gli anni 2016 e 2017.

Con il comma 2 vengono inseriti i nuovi commi 1bis, già previsto quali comma 5 bis della l.r. 33/2013 e ivi abrogato dall'articolo 3 della presente legge, nonché i commi 1ter e 1quater che destinano una quota delle risorse finalizzate al trasporto pubblico regionale e locale allo svolgimento delle attività della Regione e degli Enti di governo ai sensi degli articoli 6, 7 e 20.

CAPO II

ARTICOLO 23.

Avendo modificato la l.r. 33/2013 si è reso necessario provvedere alle conseguenti modifiche alla l.r. 18/2014 che reca le disposizioni di prima applicazione della l.r. 33/2013.

ARTICOLO 24.

La modifica riguarda la l.r. 36/2012 relativa al pagamento delle sanzioni a carico degli utenti in materia di trasporto pubblico.

CAPO III

ARTICOLO 25.

La dichiarazione d'urgenza è necessaria al fine di garantire agli Enti di governo i tempi necessari ad avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio di trasporto.

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO

07/06/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA :

legge

PAGINA : 7

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/4202
DEL PROT. ANNO2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Trasporto pubblico regionale - Settore

N. 19

IN DATA : 27/05/2016

OGGETTO : Linee guida per il riordino del sistema di trasporto pubblico regionale.

RELAZIONE/ARGOMENTO

PREMESSE

Il 31 ottobre 2013 il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la legge 7 novembre 2013, n. 33 di riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale che ha previsto, tra l'altro, il bacino unico regionale e l'affidamento del servizio su lotto unico con la governance in capo alla Regione attraverso l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, appositamente costituita.

La legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 ha dettato alcune disposizioni urgenti di prima applicazione della citata l.r. 33/2013 tra le quali, in particolare, si segnalano la data del 31 dicembre 2015 (successivamente fissata al 31 dicembre 2017 dall'art.5 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 24) per la conclusione delle procedure ad evidenza pubblica volte all'aggiudicazione del servizio di trasporto con la continuazione della gestione dei contratti ad opera dei precedenti gestori, al fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto.

L'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A., costituita l'8 agosto 2014 e partecipata da Regione Liguria attraverso FI.L.S.E. S.p.A., dalle Province e dai Comuni capoluogo, ha pubblicato nei primi giorni di giugno 2015, a valle di un apposito studio tecnico volto all'individuazione del programma di esercizio ottimale, l'avviso per l'individuazione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio sull'intero bacino di trasporto pubblico ad eccezione del trasporto ferroviario gestito da Trenitalia S.p.A..

Tale avviso è stato oggetto di impugnazione dapprima ad opera delle Aziende attualmente esercenti il servizio di trasporto in Liguria, controllate dagli stessi Enti azionisti dell'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A. e, successivamente, ad opera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 1

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI

SCHEMA N.....NP/4202
DEL PROT. ANNO2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Trasporto pubblico regionale - Settore

N. 19

IN DATA : 27/05/2016

Il TAR Liguria ha deciso di riunire i due ricorsi pendenti ed il 21 gennaio 2016 con ordinanza n. 64/2016 ha sospeso i giudizi deferendo la questione alla Corte Costituzionale, dichiarando “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale in riferimento alle previsioni di cui alla l.r. 33/2013 e, in particolare, all’ATO regionale ed all’unico lotto di gara in quanto trattasi di materia riferita alla tutela della concorrenza, attribuita pertanto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare l’art. 3 bis del D.L.138/2011 stabilisce che *“la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio”*.

Pertanto, così come sottolineato nell’ordinanza del TAR n.64/2016 *“in sostanza il legislatore statale ha delegato alle Regioni l’individuazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuando una dimensione standard coincidente con il territorio provinciale. E’ stata, tuttavia, prevista la possibilità di determinare ambiti territoriali di dimensioni diverse all’esito di una complessa istruttoria, finalizzata ad accertare la ricorrenza nel singolo caso di esigenze di differenziazione territoriale e socio economica, proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. La Regione può esercitare tale facoltà motivando la scelta”*.

Considerato che studi recenti hanno dimostrato che, oltre un certo livello di servizio, le economie di scala e di dimensione si traducono in diseconomie, si ravvisa l’opportunità di mantenere la dimensione “standard” di area vasta coincidente con il territorio provinciale.

Per quanto riguarda invece la dimensione ottimale dei lotti oggetto di gara rileva anche quanto previsto all’art. 14, comma 4, dello schema di decreto legislativo recante *“Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale”*, in fase di approvazione nell’ambito della *“Riforma Madia”* e precisamente che *“gli enti affidanti, con l’obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di scelta del contraente, articolino i bacini di mobilità in più lotti, tenuto conto delle caratteristiche della domanda”*.


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
		LINEETPL
PAGINA : 2	COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI	



N. 19

IN DATA : 27/05/2016

Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato alcuni profili critici in sede di approvazione della legge regionale 24/2015 riguardanti in particolare la proroga dei contratti di servizio in essere, criticità superabili con l'impegno da parte della Regione (avvenuto con nota del Presidente Toti PG/2016/20554 del 2 febbraio 2016) di rivedere la normativa sul trasporto pubblico nel suo complesso, approvando preliminarmente un atto di indirizzo che fissasse i punti principali della riforma.

Preso atto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri PG/2016/91872 del 2 maggio u.s. con la quale si chiede notizia in merito allo stato di attuazione della riforma e ravvisando pertanto l'urgenza di procedere all'approvazione del presente atto di indirizzo.

Poste tali premesse, si individuano i seguenti indirizzi utili al fine di riorganizzare il sistema del trasporto pubblico nel suo complesso.

1. Bacini provinciali ed Enti di governo.

E' necessario approvare un disegno di legge regionale che:

- elimini nella l.r. 33/2013 ogni riferimento al lotto unico di gara;
- elimini nelle ll.rr.. 33/2013 e 18/2014 ogni riferimento al bacino unico regionale;
- individui i bacini provinciali ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011, quale scelta ottimale di dimensione "standard", come di seguito riportato:
 - Bacino di Imperia
 - Bacino di Savona
 - Bacino di Genova
 - Bacino della Spezia
- individui, ai sensi del citato art. 3 bis, quali Enti di governo di tali bacini provinciali, le Amministrazioni Provinciali per Imperia, Savona e La Spezia (Enti di area vasta) e la Città Metropolitana di Genova.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 3

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI



N. 19

IN DATA : 27/05/2016

Tale impostazione è confermata, nell'ambito della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche operata dalla cosiddetta "Riforma Madia", dalle disposizioni contenute nello schema del citato decreto legislativo recante "*Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale*" che, all'articolo 13, comma 4, a proposito di organizzazione dei servizi a rete e di ambiti territoriali ottimali, prevede che "*nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.*".

Per lo svolgimento delle citate funzioni di governo, gli Enti si avvarranno delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 33/2013.

2. Gestione del servizio.

Gli Enti di governo così individuati svolgono le funzioni di gestione del trasporto (tra cui procedure di affidamento del servizio, gestione del contratto) nel loro ambito di competenza nel rispetto della normativa vigente in materia.

Al riguardo si precisa che la Legge 56/2014 (cosiddetta "Riforma Delrio") prevede che gli Enti con funzioni di area vasta, accanto alle funzioni fondamentali delle Province, possano essere affidatari di ulteriori funzioni da parte della Regione, nel caso di specie quella del TPL, che rientrano in tal modo nelle finalità istituzionali della Provincia stessa.

Inoltre, il già citato schema di decreto legislativo recante "*Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale*" prevede, all'articolo 13, comma 3, che le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresi – tra gli altri - l'affidamento della gestione e la stipula del contratto di servizio, siano "*esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali*" e, all'articolo 14, comma 4, prevede che "*gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di scelta del contraente, articolino i bacini di mobilità in più lotti, tenuto conto delle caratteristiche della domanda*".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 4

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI



N. 19

IN DATA : 27/05/2016

E' evidente che nella procedura di affidamento del servizio di trasporto si dovrà necessariamente tenere conto degli studi tecnici già predisposti dalla Regione in merito ai costi standard ed ai livelli di servizio pubblico.

Gli Enti di governo potranno avvalersi, per l'espletamento della procedura di gara, della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR).

3. Ruolo della Regione Liguria.

Al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza al complesso delle attività, nonché uniformità dei livelli sia qualitativi sia quantitativi dei servizi di TPL, è altresì necessario che nella modifica vengano ridefinite le funzioni svolte dalla Regione come segue:

a) funzioni di programmazione previste dalla l.r. 33/2013:

- programmazione dei servizi di trasporto pubblico;
- programmazione del sistema tariffario regionale;
- programmazione degli investimenti;
- programmazione di interventi di efficientamento dei costi e del servizio;

b) funzioni di controllo del servizio di TPL attraverso la predisposizione di appositi strumenti informatici volti al monitoraggio di:

- offerta reale del servizio effettuato attraverso sistemi di monitoraggio satellitare (AVM);
- domanda reale di trasporto pubblico attraverso sistemi di bigliettazione elettronica (BELT);
- standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico.

4. Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale ATPL Liguria S.p.A..

L'azione straordinaria di efficientamento prevista dall'art. 9 della l.r. 33/2013, consistente nell'attivazione di procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle Aziende di TPL, a valle della attivazione dell'anticipazione finanziaria attuata dall'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A. attraverso

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 5

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI



N. 19

IN DATA : 27/05/2016

l'intervento finanziario da parte di un istituto di credito, per varie motivazioni non è andata a buon fine. Al fine di riuscire a superare queste difficoltà è opportuno approvare in tempi brevi una modifica della norma che consenta la sostituzione del soggetto attuatore dell'operazione da ATPL Liguria S.p.A. a FI.L.S.E. S.p.A., spostando di conseguenza anche il termine di conclusione dell'intervento straordinario sopraccitato al 31 dicembre 2016.

Considerato che la proposta di riforma, come sopra delineata, prevede lo svolgimento delle funzioni di gestione del trasporto da parte degli Enti di area vasta, quelle di controllo da parte della Regione e tenuto conto delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante "*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*" – anch'esso in fase di approvazione nell'ambito della citata "*Riforma Madia*" –, è opportuno procedere alla chiusura della predetta Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A..

Quanto sopra premesso, si propone alla Giunta regionale di:

- condividere gli indirizzi riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale sopra esposti e, al fine di dare riscontro alle citate richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla legge regionale 24/2015, di incaricare la competente struttura regionale a predisporre, in tempi stretti, un disegno di legge di revisione complessiva della normativa del TPL recata dalle leggi regionali 33/2013 e 18/2014, coerente con i predetti indirizzi, che preveda in particolare:
 - l'eliminazione del lotto unico di gara; -
 - l'eliminazione del bacino unico regionale;
 - l'istituzione dei bacini provinciali e l'individuazione dei relativi Enti di governo, secondo quanto previsto dall'art. 3 bis del D.L. 138/2011;
 - la chiusura dell'Agenzia regionale ATPL Liguria S.p.A., dando mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di avviare le necessarie procedure;
 - di apportare una modifica all'articolo 9 della l.r. 33/2013 e dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di avviare le

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 6

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI



N. 19

IN DATA : 27/05/2016

procedure per l'attuazione dell'intervento straordinario di efficientamento del servizio;

- destinare le risorse già previste dal bilancio 2016 per il funzionamento di ATPL Liguria S.p.A., pari a 400.000 euro, per l'attuazione dell'intervento straordinario di cui sopra, per lo sviluppo di sistemi informatici di controllo del TPL e per il supporto alle attività di programmazione regionale in materia di trasporto e mobilità, dando mandato alla competente struttura regionale di apportare le necessarie modifiche al bilancio;
- avviare le procedure di consultazione con gli stakeholders coinvolti nel procedimento di approvazione del disegno di legge di revisione complessiva della normativa del TPL;
- non costituirsi nel giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n.33, sollevata dal Tar Liguria nel corso dei giudizi introdotti da AMT + altre Aziende e da AGCM sull'avviso per l'individuazione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio di trasporto pubblico.

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Paolo Emilio Signorini)

Si approva la proposta come dianzi formulata.

Data - L' ASSESSORE

(Giovanni Berrino)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

ARGOMENTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA :

LINEETPL

PAGINA : 7

COD. ATTO : RELAZIONE/ARGOMENTO DI GIUNTA SU QUESTIONI PARTICOLARI

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531

Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet:

www.regione.liguria.it

E-mail:

abbonati@regione.liguria.it

E-mail:

burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento. Degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c bancario dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 7,00 - Testo € 3,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a Banco Popolare - Filiale di Genova, IBAN IT80 C050 3401 4000 0000 0001 582, intestato a "Consiglio regionale della Liguria - proventi derivanti da B.U." indicando la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 180/2005

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2016 N. 19

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale.

pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2016 N. 20

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2015 (Pubblicata su Supplemento Straordinario al B.U. n. 16 del 11.08.2016, parte I).

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2016 N. 19

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale.

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)****Articolo 1**

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'ambito territoriale ottimale" sono sostituite dalle seguenti: "degli ambiti territoriali ottimali".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 3 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Bacino di programmazione, bacino di mobilità e rete di trasporto)

1. Per bacino di programmazione si intende il livello territoriale regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione.
2. Per bacino di mobilità si intende l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto.
3. Per rete di trasporto si intende l'insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nell'Ambito Territoriale Ottimale" sono sostituite dalle seguenti: "negli Ambiti Territoriali Ottimali".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", località, paesi" sono soppresse e alla lettera c), dopo le parole: "cinquanta residenti", sono aggiunte le seguenti: "compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti".

3. I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2013)

1. Nella rubrica dell'articolo 5 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "integrativi" è sostituita dalla seguente: "autorizzati".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "integrativi" è sostituita dalla seguente: "autorizzati" e le parole: "nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 13 bis".

Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 6 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Competenze della Regione)
 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
 2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita le funzioni di programmazione in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e dell'equilibrio del bilancio regionale, nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento dei servizi.
 3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:
 - a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte della Città metropolitana e degli enti di area vasta, dei piani di bacino di rispettiva competenza;
 - b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino della Città metropolitana e degli enti di area vasta;
 - c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni e i comitati degli utenti.
 4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro:
 - a) la rete e l'organizzazione dei servizi, sulla base di criteri di integrazione tra le varie modalità, favorendo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;
 - b) le modalità di determinazione delle tariffe, di integrazione tariffaria e di indicizzazione;
 - c) le risorse relative ai servizi minimi da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento previsti;
 - d) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale.
 5. La Giunta regionale definisce ed approva gli accordi di programma di cui all'articolo 12, d'intesa con gli enti locali interessati, e approva i piani per gli investimenti di cui all'articolo 22.
 6. La Regione, quale Ente di governo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), esercita le funzioni

di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a quelli che si svolgono in ambito sovracomunale, ed all'articolo 9 del medesimo decreto e, in particolare, espleta le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto con le modalità previste dalla normativa comunitaria e statale e gestisce il contratto di servizio stipulato.

7. La Regione esercita le funzioni di controllo dei servizi di trasporto pubblico attraverso il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità, promuovendo a tal fine lo sviluppo di appositi strumenti informatici:
 - a) per i servizi di cui al comma 6 in modo diretto;
 - b) per i servizi gestiti dalla Città metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, secondo quanto previsto dall'articolo 7, in collaborazione con tali enti, avvalendosi del supporto dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT), anche sulla base dei dati trasmessi dai soggetti esercenti ai sensi dell'articolo 20."

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Competenze della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta)

1. La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell'articolo 9, esercitano le seguenti funzioni:
 - a) approvano i piani di bacino di cui al comma 2, in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
 - b) stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1;
 - c) nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato;
 - d) nell'ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi.
2. Il piano di bacino di trasporto metropolitano e provinciale è lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integra le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e rispondente ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali, culturali, sportive e religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta."

Articolo 7
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 33/2013)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Ambiti Territoriali Ottimali ed enti di governo)

1. Ai sensi della vigente normativa, sono istituiti:
 - a) un Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale regionale per l'esercizio dei servizi ferroviari di cui all'articolo 6, comma 6, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;
 - b) quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell'articolo 7."

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 10 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 10
(Tavoli di confronto consultivo)

 1. Al fine di assicurare il confronto tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, la Giunta regionale istituisce tavoli di confronto, con funzione consultiva.
 2. La partecipazione ai lavori dei tavoli è a titolo gratuito."

Articolo 10

(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 11 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 11

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 33/2013)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"2 bis. Gli accordi di programma definiscono altresì le modalità di svolgimento dei servizi di collegamento tra comuni facenti parte di ambiti territoriali diversi."

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 33/2013)

1. Nella rubrica dell'articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "regionali e comunali" sono soppresse.
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Le competenze in materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane spettano:
 - a) alla Regione, se interessano più comuni facenti parte di diversi territori provinciali;
 - b) alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se interessano più comuni facenti parte del medesimo territorio provinciale;
 - c) al Comune nel cui territorio si sviluppano interamente."
3. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e 2" sono soppresse.

Articolo 13

(Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 33/2013)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 13 bis

(Disciplina dei servizi autorizzati)

1. I servizi di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzati, nel rispetto della vigente normativa:
 - a) dalla Regione se si svolgono in ambito sovraregionale, qualora la maggiore parte del percorso si svolga sul territorio ligure, nonché in ambito sovraprovinciale;
 - b) dalla Città metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se si svolgono in ambito sovracomunale;
 - c) dal Comune se si svolgono in ambito comunale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene a seguito di presentazione di apposita istanza da parte delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone.
3. In caso di autorizzazione di un nuovo servizio a decorrere dall'anno 2014, tale autorizzazione è subordinata alla disponibilità di almeno un veicolo accessibile alle persone disabili, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, fermo restando l'onere di segnalazione da parte degli utenti interessati al fine di garantire la disponibilità del mezzo."

Articolo 14

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(Affidamento del servizio)

1. Gli enti di governo espletano le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, limitatamente all'ambito di competenza, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Gli enti affidanti ricorrono a procedure di affidamento che tengano conto dei costi standard o efficienti e secondo il modello di remunerazione a costo netto, al fine di garantire gli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, attraverso una gestione dei servizi improntata alla sostenibilità economica e finanziaria ed al miglioramento della qualità.
3. La durata dell'affidamento è commisurata all'entità e alla durata degli investimenti previsti dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Gli enti affidanti definiscono lotti di gara di dimensioni che garantiscano la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento, secondo modalità non discriminatorie.
5. Gli enti affidanti individuano i beni essenziali e i beni indispensabili all'esercizio del trasporto pubblico, sia mobili, mobili registrati ed immobili, da mettere a disposizione del nuovo gestore aggiudicatario del servizio e assicurano il subentro del nuovo operatore nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
6. La messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 5 può essere attuata, da parte del gestore che cessa dal servizio, sia mediante il trasferimento della proprietà di beni, sia mediante la locazione o l'affitto degli stessi.
7. Gli enti affidanti sottoscrivono specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni di cui al comma 5, per la definizione del valore di subentro sia in caso di locazione che in caso di cessione tenuto conto della quota di contribuzione pubblica riferita ai beni, sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. Tale quota, nel caso di trasferimento di proprietà, costituisce un contributo a favore del soggetto aggiudicatario, che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene

- trasferito.
8. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni.
 9. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.”.

Articolo 15
(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 15 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
(Contratto di servizio)
 1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
 2. Il contratto deve mantenere l'equilibrio economico per tutta la durata dell'affidamento e deve garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza durante tutto il periodo.
 3. Il contratto, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, definisce tra l'altro:
 - a) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;
 - b) le modalità di modifica dei servizi e delle condizioni economiche;
 - c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'articolo 17;
 - d) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
 - e) gli standard qualitativi minimi del servizio, gli indicatori per la loro misurazione ed i criteri per il relativo monitoraggio che devono essere recepiti nella Carta della Mobilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti - (Carta della mobilità));
 - f) le modalità di attuazione del controllo attraverso il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi;
 - g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'Allegato al Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70);
 - h) le modalità di trasmissione dei dati necessari alla programmazione regionale ai sensi dell'articolo 20;
 - i) le modalità per garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili.”.

Articolo 16
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 33/2013)

1. I commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5 dell'articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “funzionali” è sostituita dalla seguente: “utilizzabili”.
3. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “funzionali” è sostituita dalle seguenti: “essenziali e indispensabili”.

Articolo 17
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Regione” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”.

2. Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. La Regione, a partire dall'anno 2016, avvia l'attuazione del sistema di bigliettazione elettronica integrata su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari e di consentire la programmazione ottimale dei servizi di trasporto pubblico in base alla domanda reale, con il conseguente efficientamento del sistema complessivo ed ulteriori benefici per gli utenti e gli operatori. La Giunta regionale determina le modalità per l'attuazione di tale intervento."
3. Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", tramite l'Agenzia di cui all'articolo 11," sono soppresse.

Articolo 18
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "compatibilità previste dall'articolo 9, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "risorse previste dall'articolo 29, comma 1 ter".

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "enti locali," sono sostituite dalle seguenti: "enti locali e" e le parole: "nonché all'Agenzia di cui all'articolo 11" sono soppresse.

Articolo 20
(Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 33/2013)

1. L'articolo 24 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 21
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui all'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "regionale, nonché di ogni altro contributo pubblico, anche comunitario,".
2. Al comma 4 bis dell'articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "è assoggettato" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i mezzi e i beni beneficiari di ogni altro contributo pubblico anche comunitario, sono assoggettati".

Articolo 22
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "il contributo della Regione o dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "contributi pubblici".

Articolo 23
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 33/2013)

1. La rubrica dell'articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Riparto di risorse)".
2. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "su gomma" sono sostituite dalle seguenti: "terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
- "1 bis. Le risorse per il trasporto pubblico regionale e locale sono erogate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dalla normativa statale in materia.
- 1 ter. Nell'ambito delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale una quota pari al massimo ad euro 400.000,00 è destinata annualmente all'esercizio delle attività di cui agli articoli 6, 20 e 28 bis.
- 1 quater. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, la Città metropolitana e gli enti di area vasta possono destinare una quota pari al massimo al 2 per cento annuo per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 7, nonché delle altre funzioni in materia di trasporto."

CAPO II

ALTRE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Articolo 24

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "e due terzi", sono inserite le seguenti: "dell'ammontare minimo".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"3 bis. Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell'importo di cui al comma 3, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti."
3. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "del 50 per cento", sono inserite le seguenti: "dell'ammontare minimo".
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"6.1 Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell'importo di cui al comma 6 agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti."

Articolo 25

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "per un importo massimo su base annua pari ad euro 21.000.000,00".

CAPO III

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 26

(Abrogazione di norme)

1. I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 18/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "unitaria" è soppressa.

Articolo 27
(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 5 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni cessa di avere effetto e le risorse relative sono destinate all'attuazione dell'azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico e alle funzioni di programmazione e di controllo della Regione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della l.r. 33/2013 abrogati dalla presente legge.

Articolo 28
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo 18, come sostituito dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018:
Anno 2016
 - riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza e di cassa, nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 2 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1;
 - aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza e di cassa, nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 2 "Trasporto pubblico locale" Titolo 2.Anno 2017
 - riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 2 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1;
 - aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 2 "Trasporto pubblico locale" Titolo 2.Anno 2018
 - riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 2 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1;
 - aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 2 "Trasporto pubblico locale" Titolo 2.

Articolo 29
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 9 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti